

# calabria ora

quotidiano d'informazione regionale

direttore piero sansonetti

€ 1,00



reggio calabria  
e provincia

**meteo**ora

VARIABILE  CATANZARO	VARIABILE  COSENZA	VARIABILE  CROTONE	VARIABILE  REGGIO	VARIABILE  VIBO
----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

**Limuni**  
LIQUORE NATURALE  
ALL' INFUSO DI SCORZE  
DI LIMONI CALABRESI  
CAFFO



**ESPLODE LA RABBIA**

## Le scuole riaprono ma è caos precari

> alle pagine 4, 5 e 6

# Sapremo quanto guadagnano

*Palazzo Campanella approva la pubblicazione dei redditi di consiglieri e assessori*

Votata all'unanimità ieri in consiglio regionale la pubblicazione dello stato patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali. Si tratta dell'attuazione ad un provvedimento di legge datato negli anni ma che solo ieri, in una seduta per altro senza dibattito in materia, ha visto la "luce". Sempre ieri a palazzo Campanella si doveva discutere delle nomine negli enti strumentali appannaggio della minoranza ma l'ennesima spaccatura dentro l'opposizione ha di fatto consegnato la pratica nelle mani del presidente Francesco Talarico.

> a pagina 13



REGGIO CALABRIA

## Veltroni: bene Musi apriamo il partito

> a pagina 14

IL RETROSCENA

## Pd, novità in vista per le Politiche

> a pagina 14

**L'editoriale**

## Attaccano la Calabria per colpire Scopelliti

DI LANFRANCO CAMINITI

*Nella box è la combinazione perfetta: sinistro, destro, schivata, gancio. Non saprei come altro descrivere la sequenza di dichiarazioni dei ministri della ex-repubblica italiana, una vera gragnola di colpi che si è abbattuta sulla Calabria. Ha iniziato Maroni, sinistro: «Faremo in Calabria come a Caserta». Poi, La Russa, destro: «Manderemo l'esercito in Calabria». Schivata di Tremonti: «Siamo stati costretti a mandare la Guardia di Finanza in Calabria per ricostruire la contabilità della sanità, perché non c'era. Come per i racconti di Omero si tramandava a voce». Gancio di Brunetta, mentre stavamo ancora grogging per la combinazione subita - e vi prego di non rilevare ironia, in un colpo portato dal basso verso l'alto, (...)*

> continua a pagina 15

**LUNA ROSSA**  
di Pasquino

### Intellettuali avanti march

Gli intellettuali calabresi sono persone speciali. Per esempio, una persona qualunque o si sente umiliata o si sente offesa. Loro, no. Il loro cuore è così abituato alle ferite della vita che s'apre cordiale alla doppia taglia dell'offesa e dell'umiliazione. Talché, al contempo, offesi e umiliati dal grande ministro, piccolo Renato Brunetta, che non sono riusciti a pronunciar parola. Infatti, se ne sono stati zitti.

# Usura, ecco le colpe delle banche

*Processo De Masi, in Appello le responsabilità dei grandi istituti di credito*

Depositare le motivazioni della sentenza di secondo grado per quello che è notoriamente conosciuto come il processo De Masi, la lotta giudiziaria dell'imprenditore della Piana di Gioia contro i tassi dei grandi istituti di credito. Confermata l'esistenza del reato di usura.

> alle pagine 8 e 9



PAOLA

## Si tuffa in mare e sparisce nel nulla

*Disperso da ieri un turista italo-canadese*

> a pagina 10

mostra campionaria **Fiera Jonica** XI edizione

agricoltura artigianato commercio servizi industria turismo

Inaugurazione **Sabato 25** ore 17:00

dal Lunedì al Venerdì ore 16.30/21.00  
Sabato e Domenica ore 10.00/21.30

25 settembre - 3 ottobre 2010

Corigliano Jonico  
www.coriglianojonico.it - www.fierajonica.it

Quartiere fieristico  
zona industriale **Corigliano Calabro**



## processo alle banche

Ecco come applicavano  
le pratiche usurarie

De Masi, depositate le motivazioni della sentenza d'Appello

**REGGIO CALABRIA** «Il comportamento usurario accertato è connotato da tutte le circostanze aggravanti contestate». Sono parole che non lasciano spazio ad interpretazione quelle scritte dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

I giudici di piazza Castello, infatti, hanno depositato, proprio nei giorni scorsi, le motivazioni riguardanti il cosiddetto "processo alle banche" che ha visto alla sbarra alcuni tra i presidenti dei più importanti istituti bancari italiani.

Ed è una sentenza corposa quella che emerge dalle 114 pagine dattiloscritte. Dentro vi sono più elementi che fanno capire come il lavoro del collegio giudicante sia stato assolutamente minuzioso ed esaustivo.

Una parte notevole della sentenza viene dedicata all'esame del reato d'usura. Si tratta del capo d'imputazione più importante ed attorno al quale è ruotato gran parte del procedimento giudiziario. In sostanza i giudici di secondo grado confermano quanto stabilito dal Tribunale di Palmi circa l'esistenza del reato di usura.

La Corte ha dapprima riportato la tesi accusatoria e delle parti civili: buona parte delle motivazioni degli appelli presentati «consentono - scrivono i giudici - di ritenere ravvisabile l'esistenza del reato di usura bancaria in generale, e di pratiche usurarie perpetrate nei periodi meglio riportati nei capi d'imputazione nei confronti del cosiddetto "gruppo De Masi", in relazione alle varie operazioni creditizie concluse con i tre istituti di credito di cui Marchiorello, Geronzi ed Abete erano presidenti».

Secondo l'accusa il reato d'usura si basava su un duplice profilo: applicazione dei tassi superiori alle disposizioni normative ed uso abnorme



**CREDITO E USURA**  
A destra Cesare Geronzi  
A sinistra Antonino De Masi

della commissione di massimo scoperto che avrebbe consentito di aggirare il disposto normativo di cui all'articolo 644 c.p.

**Applicazione tassi**

Secondo l'accusa la legge 108/96 prevede una riserva di legge nello stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. L'articolo 2 prevede che il limite

oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito dal tasso medio, per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (cd. tasso soglia), e che è la Banca d'Italia a rilevare periodicamente e sistematicamente i tassi effettivi medi

globali. Bankitalia stessa ha indicato la formulazione per la rilevazione del Teg, ma ha disposto che «la Cms (commissione di massimo scoperto) non entra nel calcolo Teg».

«Tuttavia - scrivono i giudici - tali istruzioni della Banca d'Italia, per il rispetto del principio di legalità, avrebbero dovuto essere interpretate alla luce della legge 108/96. Ciò non è avvenuto da parte delle banche che hanno optato per un'interpretazione strumentale ai loro interessi e non conforme allo spirito della legge. Invero l'affermazione che la Cms non entra nel calcolo del Teg viene interpretata nel senso che detto onere è escluso dal computo del Teg. In realtà la ragione della differenziazione tra rilevazione del tasso d'interesse (Teg) e determinazione della

Cms risiedeva (e risiede) solo nella diversa modalità di calcolo».

La corretta interpretazione è stata fornita dalla circolare della Banca d'Italia del 2005 nel senso che «la Cms deve essere calcolata a parte perché diversi sono i criteri del calcolo della stessa rispetto ai criteri di calcolo del Teg ma di essa, in conformità con lo spirito della legge, deve tenersi conto al fine di stabilire l'usurarietà degli interessi».

Per ciò che concerne la difesa, essa, difendendosi dall'accusa di usura, non solo ha respinto la tesi di aver concorso nella commissione del reato, ribadendo la correttezza della formula assolutoria adottata dai giudici di primo grado, ma ha anche sostenuto l'insussistenza del reato per difetto dell'elemento materiale prima ancora di quello psi-

cologico. «La Corte - hanno sottolineato i giudici - in punto di esistenza del reato d'usura, ritiene di condividere integralmente il percorso motivazionale che ha condotto i primi giudici a ritenere accertata la sussistenza dell'elemento materiale del reato operando per l'unica soluzione offerta dal quarto comma dell'articolo 644 c.p., ossia che la Cms rientri a pieno titolo tra gli oneri da essa menzionati e possa generale autonomamente una condizione usuraria nel rapporto tra creditore (banca) e debitore (cliente)».

Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado sono stati poi inseriti gli ele-

menti che, secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, devono essere considerati ai fini del calcolo del tasso. Successivamente anche gli altri elementi che, invece, non rientrano nel calcolo.

**La Cms**

Le istruzioni fornite da Bankitalia per quanto concerne la rilevazione del tasso effettivo globale medio (Tegm) e in particolare la metodologia del calcolo del Teg e della Cms, hanno comportato molte ambiguità suscitando confusione sia tra la clientela che tra gli operatori bancari e finanziari.

«In particolare - affermano i giudici - l'indicazione in ordine alla non inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo Teg e la sua separata rilevazione ha comportato la possibilità di ritenere che l'addebito di tale commissione in misura superiore a quella risultante dell'applicazione del relativo tasso soglia non potesse determinare l'usurarietà del rapporto».

Questo ha indotto Bankitalia ad intervenire per spiegare che tale interpretazione non è da considerarsi conforme al contenuto della legge 108/96. «Può allora concludersi - ancora i giudici - che il chiaro tenore letterale dell'articolo 644 c.p. comma 4 impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito e che tra essi rientra indubbiamente la Cms».

In conclusione di questo ragionamento la Corte ha riportato ben otto capi d'imputazione, nelle cui circostanze, il tasso soglia è stato sistematicamente superato ai danni del gruppo De Masi.

**CONSOLATO MINNITI**  
regione@calabriaora.it

**I giudici hanno confermato l'esistenza del reato di usura**

**Il tasso soglia è stato sempre superato ai danni del gruppo De Masi**

**il procedimento giudiziario****La battaglia dell'imprenditore  
durata ben quindici udienze**

**REGGIO C.** Era il 2 luglio scorso quando i giudici della sezione penale della Corte d'appello di Reggio Calabria (Bruno Finocchiaro presidente, Iside Russo e Natina Praticò consiglieri) hanno pronunciato la sentenza di secondo grado concernente il cosiddetto "processo alle banche".

È servita una camera di consiglio di circa due ore prima di emettere un dispositivo che ha assolto gli imputati Dino Marchiorello, Cesare Geronzi e Luigi Abete con la formula «perché il fatto non sussiste». Gli stessi, in primo grado, erano stati assolti dal Tribunale di Palmi con la formula «per non aver commesso il fatto». Un piccolo cambiamento che però ha comportato delle differenti conseguenze: secondo una prima interpretazione, infatti, questa nuova formulazione potrebbe per-

mettere al gruppo De Masi di poter richiedere il risarcimento civile per i danni subiti.

È una vera e propria battaglia quella che ha ingaggiato l'imprenditore Antonino De Masi nei riguardi di alcuni istituti bancari italiani. La tesi accusatoria (in secondo grado rappresentata dal pg Francesco Neri), infatti, sostenuta anche dalla parte civile (con gli avvocati Giacomo Saccomanno e Francesco Mazzone) prevedeva la commissione da parte di Banca di Roma, Bnl e Antonveneta del reato di usura ai danni del gruppo imprenditoriale facente capo a De Masi. E se per i presidenti in Appello

è giunta l'assoluzione «perché il fatto non sussiste», per gli altri imputati (Domenico Cunsolo, Enzo Ortolan, Paolo Antonio Pirrotta, Giuseppe Falcone, Martino Bruno ed Eduardo Catalano) è arrivata, invece, la conferma della sentenza di primo grado con l'assoluzione «per non aver commesso il fatto». È servito più di un anno e mezzo di tempo, nonché quindici udienze (ed un durissimo lavoro di coordinamento del cancelliere Modafferi) per arrivare al termine di uno tra i più delicati e cavillosi procedimenti giudiziari giunti nelle aule di piazza Castello negli ultimi cinque anni.

Accusa, parte civile e difesa hanno dato vita ad un confronto, a tratti anche molto acceso, fondato, quasi sempre, su aspetti strettamente tecnici e talvolta anche procedurali.

Serrato è stato lo scambio di battute tra le parti in occasione della perizia, disposta dalla Corte, effettuata da Francesco D'Acunto, ex impiegato della Banca d'Italia. Se da un lato, infatti, l'accusa e la parte civile hanno sostenuto con modi anche duri la "mancanza di serenità" del perito ed un lavoro che non avrebbe soddisfatto, la difesa ha più volte rimarcato l'ottima perizia stilata da D'Acunto che aveva, di fatto, stabilito la mancanza di sfioramento del tasso applicato rispetto al tasso soglia. Poi la lunga fase di discussione e la successiva sentenza d'assoluzione che lascia aperti alcuni interessanti spazi d'interpretazione. (c.m.)



# «Comportamenti negligenti»

*I giudici di secondo grado indicano le responsabilità dei presidenti delle banche*

**REGGIO CALABRIA** «La lesione del bene tutelato dalla norma penalistica sull'usura si è prodotta in forza di comportamenti - concretatisi nell'omessa, doverosa partecipazione di apparati organizzativi e di controllo tali da prevenire il rischio di sfioramento dei tassi soglia - che, in quanto connotati da negligenza, rientrano nell'alveo del parametro psicologico della colpa, non sono punibili in forza del disposto dell'articolo 644 del codice penale».

Bastano queste poche righe per spiegare il motivo dell'assoluzione dei vertici delle banche. È questa la parte più innovativa della sentenza d'Appello che si discosta notevolmente da quanto stabilito dai giudici di prime cure. In sostanza, dunque, i vertici non sono esenti da colpa ma manca l'elemento soggettivo del reato (è esclusa la colpevolezza dal punto di vista psicologico). Vediamo in concreto perché si profila questa colpa dei presidenti e per quale ragione non siano comunque punibili.

## Posizione di garanzia

La prima domanda che si pongono i giudici d'Appello è: i presidenti delle banche hanno una posizione di garanzia? La risposta è affermativa. Così, dopo aver esaminato dottrina e giurisprudenza riguardante tale materia, i giudici inseriscono all'interno delle motivazioni le dichiarazioni rilasciate da Abete, Geronzi e Marchiorello in sede di giudizio di primo grado, domandandosi se queste trovino riscontro nella realtà organizzativa delle banche all'epoca dei fatti.

C'è da sottolineare che, mentre l'accusa ha da sempre propugnato il ruolo di garanti svolto dai presidenti dei tre istituti di credito, le difese hanno sempre sostenuto (così come ripreso dalla sentenza di primo grado) che i presidenti hanno solo una funzione di rappresentanza esterna, ma sono privi di poteri decisionali in materia di erogazione del credito.

Dino Marchiorello ha dichiarato di non aver mai avuto funzioni ope-



La sede della Banca di Roma

native e gestionali essendo queste affidate in via esclusiva al vicepresidente ed ai direttori generali; Cesare Geronzi ha sostenuto che non spetta al presidente di un grande gruppo bancario come Banca di Roma alcuna funzione operativa e che la stessa considerazione vale per gli organismi presieduti di diritto dal presidente, cioè il consiglio d'amministrazione ed il comitato esecutivo, e che la struttura della gestione del credito, la gestione dei tassi e delle condizioni spettano, invece, all'area commerciale ed, infine, che i poteri del presidente sono solo quelli previsti dallo statuto; Abete ha reso noto che il presidente e il CdA non hanno mai avuto competenza in materia di tassi e condizioni da applicare alla clientela, competenza sempre spettata alla direzione commerciale. Detto ciò, la Corte ha rimarcato come occorre fare riferimento alle norme statutarie per individuare tali posizioni.

«E proprio esaminando gli statuti delle tre banche, vigenti al periodo dei fatti in contestazione - scrivono i giudici - può trovarsi plateale smentita di quanto affermato dai tre imputati nel corso del loro interrogatorio potendosi concludere che gli stes-

si, nella loro qualità di presidenti del CdA di ciascuna banca e, perciò, non quali organi monocratici ma quali componenti di un organo complesso, insieme agli altri componenti del Consiglio stesso, erano dotati di poteri decisori in materia di erogazione del credito rientranti nell'ambito dei più generali poteri d'indirizzo dell'impresa. Tali poteri determinavano l'incardinarsi in capo agli stessi della posizione di garanti (insieme agli altri componenti del CdA), ossia di soggetti alla cui sfera d'azione e di potenziale controllo erano collegati ed esposti gli interessi protetti dalla norma incriminatrice (l'art. 644 c.p.) risultata patentemente violata, in esito agli accertamenti peritali svolti nell'ambito del presente processo».

Secondo i giudici, quindi, la lettura delle norme statutarie consente di smentire la tesi difensiva secondo cui i presidenti delle tre banche avessero meri compiti di rappresentanza di rilievo civilistico degli istituti di credito in questione.

«Essi - scrivono i giudici - quali componenti del CdA, unitamente agli altri consiglieri, avevano certamente compiti di direzione ed anche di gestione della banca accentrati in un unico organismo, ossia il CdA. Né a diverse conclusioni si può giungere esaminando la perizia D'Acunto».

## Le deleghe

È un ragionamento molto complesso quello effettuato dai giudici di piazza Castello per spiegare il problema delle deleghe. Secondo la Corte tre sono le direttrici affinché vi siano requisiti minimi per un efficace sistema virtuoso di devoluzione decisionale ed operativa: chiarezza della manifestazione di volontà di ricorrere alla delega; determinatezza dell'attività delegata; mantenimento dei poteri di direttiva e di avocazione. Così, dopo non aver risparmiato qualche rilievo critico sulla perizia D'Acunto (dalla quale è emersa la non esistenza di deleghe) ed aver bollato come «in alcun modo condizionale» la ricostruzione dei principi generali in tema di delega offerta da Abete, i giudici spiegano come: non risulta manifestata con chiarezza la volontà di ricorrere ad una delega di funzioni; non risulta alcuna determinatezza nel rilascio di deleghe; non risulta alcuna traccia di esercizio di poteri di direttiva ed avocazione.

«In sostanza non esiste alcunché che autorizzi a ritenere - proseguono i giudici - che vi sia stata un'efficace, appropriata e liberatoria, sul piano

penale, sistema di delegazione interna in materia di remunerazione del credito e, implicazioni relative al rispetto dei tassi soglia delle relative componenti (Cms)». Questo non è neutro sul piano delle conseguenze penali. Secondo la Corte, infatti, la condotta usuraria è stata materialmente posta in essere «non solo dai soggetti componenti gli organi semiapicali cui è stata conferita un'indeterminata delega in materia di erogazione del credito e di statuizione delle condizioni da applicare alla clientela, ma altresì dei soggetti che, in virtù della loro posizione apicale (tutto il CdA, compresi i presidenti) erano cotitolari del potere».

## Le differenze

La Corte non ha condiviso quanto statuito dai giudici di primo grado: «La soluzione adottata dal giudice di prime cure non convince poiché in essa è ravvisabile il rischio di deresponsabilizzazione e di evaporazione di responsabilità di chi, ricoprendo un ruolo apicale all'interno dell'impresa, è detentore del potere decisionale più elevato. (...) In particolare in materia di erogazione del credito, non è sufficiente appellarsi all'esistenza di indeterminate deleghe a cascata dovendo le stesse risultare da delibera del CdA o, comunque, essendo indispensabile che la griglia ed i limiti di eventuali deleghe a cascata siano costantemente documentati».

I giudici ritengono che, percorrendo vie diverse (come in primo grado), si potrebbe accettare la prospettazione («pericolosa ed inammissibile») di una responsabilità oggettiva. Così non è perché la «delimitazione degli ambiti di responsabilità dei soggetti deve pur sempre operarsi grazie all'utilizzo del parametro soggettivo».

Accertata la responsabilità dei presidenti, concludono i giudici, «la Procura potrà esercitare nel prosieguo l'azione penale nei confronti degli altri componenti del CdA medesimo, oltre che degli organi semiapicali».

**c. m.**

## «Assenza di autonomia gestionale e decisoria»

*La Corte spiega perché ha confermato l'assoluzione di direttori di filiale e funzionari locali*

**REGGIO CALABRIA** Nessuna sostanziale novità per quanto concerne i direttori di filiale e/o funzionari locali. Essi sono stati assolti sia in primo che in secondo grado con la formula «per non aver commesso il fatto». Sono due le considerazioni fatte dai giudici d'Appello circa il loro ruolo.

«In primo luogo - scrive la Corte - deve ritenersi provata l'assenza di autonomia gestionale e decisoria degli stessi in materia di applicazione dei tassi alla clientela al momen-



Il tribunale di Reggio Calabria

to genetico del rapporto, somme correttamente argomentate dal giudice di prime cure con motivazione che può richiamarsi per relationem in questa sede, non senza aggiungere che essa ha trovato conferma nella deposizione del teste D'Acunto, il quale ha riferito della possibilità da parte dei direttori di filiale, solo di Bnl e Banca di Roma in forza di deleghe ad personam, di modificare solo al ribasso le condizioni standard determinate dalla direzione generale per percentuali as-

solutamente minime oscillanti tra 0,50 e 0,70 centesimi di punto». In secondo luogo poi, secondo i giudici di secondo grado «non si vede quale effettività possa avere - come sostenuto negli atti di impugnazione del pm e delle parti civili - l'assenza di segnalazioni agli organi centrali, per inciso mai stimolata dalle stesse parti offese, quale presupposto costitutivo di una concorrente responsabilità. Non si considera, appropriatamente, che il dettato normativo di cui all'articolo 40 cpv

C. P. non consente alcuna mediazione tra il soggetto che ha l'obbligo di impedire l'evento e la concreta possibilità da parte di questi di impedirlo. Diversamente, si verterebbe in un singolarissimo caso di responsabilità oggettiva dove difetta, oltre modo, l'esistenza di una relazione di sovraordinazione tra il responsabile ex lege e l'autore materiale del fatto di reato».

Alla luce di tutte queste considerazioni la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha ritenuto di dover confermare l'assoluzione dei direttori di filiale e di tutti gli altri funzionali locali.

**c. m.**

**EUROMIDIA Calabria Ora**  
Concessionaria di Pubblicità per  
**pubblicità legale**  
0984.840058 0984.847150 info@euromidia.it

## COMUNE DI ARDORE

**AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE**  
Il Responsabile del Procedimento Unico

Vista la propria determinazione n. 104 del 15.06.2010 con la quale veniva approvato il bando di gara per la vendita degli immobili di proprietà Comunale; Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n.143 del 01/09/2010, con la quale è stato approvato il verbale di gara e aggiudicazione definitiva, visto il codice dei contratti:  
**RENDE NOTO**  
1) Alla gara, tenuta il giorno 31/08/2010, hanno partecipato n. 1 ditta relativamente al lotto n. 6; 2) La gara è stata indetta con la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Che l'immobile è stato aggiudicato alla ditta Taliano Giuseppe da Ardore che ha offerto il rialzo del 4%, per l'importo complessivo di € 8.424,00. Ardore, il 01/09/2010  
IL RUP Ing. Domenico Marvelli